

COPIA

COMUNE DI GAETA

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N°281 del 16/10/2015

OGGETTO

Approvazione Schema di Convenzione per l'accesso alla Banca Dati Anagrafica on-line da parte di Forze dell'Ordine, Amministrazioni Pubbliche e Gestori di Pubblici servizi richiedenti.

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di ottobre, in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore 14:00 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

			presente	assente
<i>Presidente</i>	<i>Cosmo</i>	<i>MITRANO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Francesca</i>	<i>LUCREZIANO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Raffaele</i>	<i>MATARAZZO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Luigi</i>	<i>RIDOLFI</i>	X	
<i>Assessore (Vice Sindaco)</i>	<i>Pasquale</i>	<i>DE SIMONE</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>Alessandro</i>	<i>VONA</i>		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA

- **Vista** la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;

A.C. .: 34/I°

Visto l'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che vieta alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici e che esclude da tale divieto a *“le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine”*;

Visto l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui *“al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”*;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che dispone :*“1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predisporre, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto”*;

Visto l'art. 58, comma 2, del medesimo decreto, in base al quale *“ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”*;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , che prevede che *“nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e*

degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.”;

Precisato che l'Amministrazione comunale è già dotata di un servizio “*sportello anagrafico on line*” consultabile dal sito web istituzionale del Comune di Gaeta, che permette la consultazione on-line dei dati contenuti nell'anagrafe, nel rispetto di tutti i requisiti previsti in materia di sicurezza dei dati personali previo autenticazione con id utente e password;

Considerato che l'accesso via web alla banca dati dell'anagrafe comunale consente una maggiore efficienza ed efficacia, nonché raccolta tempestiva delle informazioni, dell'attività di pubblica sicurezza, oltre ad una semplificazione dell'attività degli uffici comunali;

Visto l'articolo 62 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha istituito l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che subentra ai sistemi informativi dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e che ha la finalità di costituire una nuova banca dati nazionale e la progressiva migrazione nell'ANPR delle banche dati relative alle anagrafi comunali della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero;

Ritenuto, in attesa del completamento dei progetti sopra descritti, di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto, che regola le modalità di accesso e consultazione dei dati contenuti nell'anagrafe comunale da parte di Forze dell'Ordine, Pubbliche Amministrazioni richiedenti e Gestori di Pubblici Servizi;

Considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 28.12.2000 n. 445, stante l'abrogazione del 2° e 3° comma dell'art. 37 DPR 30/5/1989 N. 223 il collegamento tramite terminale con l'anagrafe comunale non necessita più della preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno;

Dato atto che al momento non risulta esistere alcuno schema già approvato dal Garante (secondo la previsione dell'art. 54 del D.Lgs. n. 196/2003 sopra citato), e quindi si può fare genericamente riferimento alle varie pronunce intervenute negli ultimi anni a cura del Ministero dell'Interno e del Garante per la privacy;

Visto il testo della risposta a quesito formulato al Ministero dell'Interno (in www.servizidemografici.interno.it), secondo cui “*nelle more (dell'adozione delle 'convenzioni tipo', da approvarsi sentito il Garante, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 196/2003)*”, *debbono trovare applicazione le “disposizioni previste dal regolamento anagrafico di cui all'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989, nonché dall'art. 2 della legge n. 63/1993, che estende la possibilità di attivare collegamenti telematici con gli uffici anagrafici comunali da parte di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità, per il perseguimento dei propri fini istituzionali”;*

Visto il parere n. 33 del 9 dicembre 1999, con cui il Garante per la protezione dei dati personali, in risposta ad una nota inviata da un'amministrazione comunale su uno schema di convenzione per l'accesso per via telematica da parte della locale stazione dell'arma dei Carabinieri all'anagrafe della popolazione del Comune, ha precisato che “*la legge sulla protezione dei dati personali non ostacola la consultazione per via telematica degli atti anagrafici da parte delle forze dell'ordine*”, ritenendo come “*la normativa sugli atti anagrafici (D.P.R. 223 del 1989) regoli in modo specifico la consultazione dei medesimi atti da parte degli appartenenti alle forze dell'ordine, consentendo a*

queste ultime di accedere direttamente all'ufficio anagrafe e di consultare gli atti anagrafici anche mediante terminali”;

Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità, in linea generale, della consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica, nel rispetto delle condizioni suesposte ed a quelle ulteriori previste dalle norme vigenti, tra cui la verifica della qualifica soggettiva dei richiedenti e della motivazione di pubblica utilità da essi perseguita, la garanzia del tracciamento delle operazioni di richiesta e di comunicazione dei dati, l'individuazione quale soggetto titolare del trattamento della struttura abilitata all'accesso dei dati il divieto di riproduzione dei dati anagrafici e di loro utilizzazione per fini diversi da quelli d'istituto;

Ritenuto, conseguentemente, nelle more dell'approvazione della convenzione-tipo da parte del Ministero competente, di definire le linee guida cui attenersi ai fini della stipulazione delle singole convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati dell'anagrafe della popolazione residente, incorporate in apposito schema;

Rilevato che la suddetta disposizione del testo unico deve essere utilizzata anche per gli enti in sperimentazione e che il citato art. 9 del D.L. n. 102/2013 al comma 2 lettera b) ultimo periodo dispone che in caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013/2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

Visto l'art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera l), del D. Lgs. N. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile della prevenzione nella persona del Segretario Comunale dott. Luigi Pilone, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non comporta onere finanziario alcuno sul bilancio né riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'Ente;

Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano

D E L I B E R A

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:

- 1- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- Approvare gli schemi di convenzione con le Pubbliche Amministrazioni e le Forze dell'Ordine per la consultazione dell'Anagrafe on-line, allegati 1 e 2 al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e che sarà sottoscritta dal Responsabile del Settore Servizi Demografici;
- 3- Incaricare il Responsabile competente per i Servizi Demografici e Servizio SIC per l'esecuzione del presente atto;
- 4- Le amministrazioni autorizzate alla consultazione dovranno comunicare le generalità dei soggetti che dovranno essere abilitate all'accesso ai sensi dell'art. 37 del DPR 223/1989, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dell'All. B) del D.Lgs.vo 196/2003;

- 5- Di approvare il modello di comunicazione per le Amm.ni richiedenti, anch'esso allegato al presente atto;
- 6- Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale delle convenzioni sottoscritte, ai sensi del D.Lgs.vo 33/2013 "Amministrazione Trasparente".

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente deliberato ;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano

D I C H I A R A

Il presente atto **immediatamente eseguibile**.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

F.TO IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GAETA E FORZE DELL'ORDINE
PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**

L'anno 20__ il giorno _____ del mese di _____, nella sede municipale del Comune di Gaeta

TRA

il **Comune di Gaeta**, rappresentato dal Responsabile dei Servizi Demografici Sig. _____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____

(di seguito denominato **Comune**)

E

la _____, con sede in _____, rappresentata dal Sig. _____,

nella qualità di _____

(di seguito denominata **FRUITORE**)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo

- 1) Il Comune, in qualità di amministrazione titolare del dato, è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.
A tal fine intende consentire alle Forze dell'Ordine, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposte, l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici.
- 2) _____ (fruitore), in data ___/___/_____ ha richiesto l'autorizzazione ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico del Comune, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
- 3) Visti i principali riferimenti normativi:
 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente);
 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente);
 - Art. 18 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n. 63;
 - Comma 5 art. 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;
 - Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183;
 - Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011;
 - Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 23/12/2011;
- 4) In considerazione di quanto sopra esposto, il Comune autorizza il Soggetto Richiedente, per l'espletamento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico informatizzato, secondo le regole e le modalità previste dalla presente convenzione.
- 5) La presente convenzione disciplina la modalità di collegamento alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione del Comune da parte del **FRUITORE**, al fine di consultare i dati necessari ed indispensabili per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio.
- 6) Le finalità principali del servizio sono le seguenti:
 - a. rendere più agevole per il **FRUITORE** la consultazione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi.
 - b. consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali.
 - c. ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune a favore dell'Ente, nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.

Art. 2 – Modalità di accesso

1. Il servizio di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione è fruibile attraverso la connessione al sito web istituzionale del Comune.
Per un approfondimento dei servizi erogati e delle norme tecniche ed organizzative che ne regolano l'accesso, si rimanda all'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Il Comune designa, per tutte le operazioni necessarie all'attivazione e al monitoraggio dell'accesso di cui alla presente convenzione, in qualità di responsabile unico il Sig. _____.
3. Il rappresentante del **FRUITORE** designa, come responsabile unico ai fini della presente convenzione, il Sig. _____ con qualifica di _____.
4. In conformità ai principi per il corretto trattamento dei dati e al fine di escludere il rischio di duplicazione delle basi di dati el Soggetto Richiedente:
 - a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
 - b. procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
 - c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
 - d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
 - e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
 - f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del **FRUITORE** dove viene utilizzato il servizio, il **FRUITORE** stesso si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
 - g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal Comune;
 - h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
 - i. garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza:
 - identificazione univoca di una o più persone fisiche;
 - processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - prevedere politiche di gestione delle credenziali che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
 - proteggere la procedura di autenticazione dell'utente dal rischio di intercettazione delle credenziali;
 - j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
 - k. s'impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune:
 - incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
 - eventuali esigenze di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
 - ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

Art. 3 – Oneri economici

Il servizio di consultazione dei dati anagrafici di cui alla presente convenzione è fornito dal Comune al **FRUITORE** senza oneri economici, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8. Restano a carico del **FRUITORE** i costi derivanti dalla connessione Internet.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha inizio a partire dalla data della sottoscrizione e ha durata di anni 3.

L'eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) ed avrà effetto decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 2 e 8 comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 – Utilizzo dei dati

Il **FRUITORE**, nel richiedere l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune, dichiara che l'acquisizione di tali informazioni è funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, pertanto in considerazione della normativa vigente tale richiesta viene considerata legittima ed accolta.

Il **FRUITORE** si impegna inoltre al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere elaborati dal **FRUITORE**, sotto la propria responsabilità, entro i termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti. E' esclusa in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al Comune per l'utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili al **FRUITORE**.

Art. 6 – Conservazione dei dati

Responsabile della conservazione dei dati è il responsabile unico del **FRUITORE** definito al punto 3 dell'art. 2 della presente convenzione.

I dipendenti abilitati all'accesso al servizio sono tenuti al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto il **FRUITORE** e per ragioni connesse al servizio.

Devono inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 – Titolarità del dato

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica, in conformità all'art. 58, comma 2 del CAD. E' in ogni caso esclusa la possibilità per l'Ente di cedere a terzi i dati cui accede attraverso la convenzione.

Art. 8 – Obblighi delle parti

Il Comune si impegna a:

- a. garantire l'accesso alla banca dati anagrafica al **FRUITORE** per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'allegato tecnico "A".
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali malfunzionamenti, interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Il **FRUITORE** si impegna a:

- a. non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato.
b. non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato.

L'eventuale non rispetto degli obblighi spettanti al **FRUITORE** ai sensi del presente articolo comporterà, in caso di reiterata violazione, l'immediato blocco dell'accesso autorizzato con conseguente risoluzione della convenzione.

Art. 9 – Disposizioni finali

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto.
Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Gaeta, _____

Il Responsabile dei Servizi Demografici

Il Rappresentante del **FRUITORE**

SERVIZI EROGATI E REGOLE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI GAETA

1) Servizi erogati

Al fine di consentire l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente da parte dell'Ente, il Comune di Gaeta mette a disposizione un servizio che permette la consultazione dei dati anagrafici. Per consultazione si intende la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo del Comune di Gaeta.

Il servizio di consultazione permette di:

- Ricercare, tramite l'inserimento di opportuni parametri, il soggetto di cui si desidera effettuare la visualizzazione dei dati anagrafici.
- Visualizzare le informazioni riferite al soggetto prescelto, nei limiti previsti dal profilo di accesso.
- Stampare le informazioni visualizzate.

I dati forniti sono aggiornati alla data di pubblicazione espressamente indicata nella pagina di accesso al servizio.

Non è in alcun modo consentito l'accesso ai dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ossia quelli *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Il Comune garantisce la continuità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, salvo malfunzionamenti o interruzioni dovute a manutenzione del sistema o disservizi dei sistemi di comunicazione non imputabili al Comune di Gaeta. Eventuali cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio o eventuali interruzioni programmate verranno comunicate al Soggetto Fruitore del Servizio.

Per qualunque informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di malfunzionamenti sarà possibile contattare il responsabile unico del Comune definito al punto 2 dell'articolo 2 della presente convenzione.

2) Regole tecniche e organizzative per l'accesso ai dati

I servizi descritti al punto 1) del presente allegato vengono resi disponibili mediante un'infrastruttura tecnologica dotata delle seguenti caratteristiche:

- E' previsto l'utilizzo di un'applicazione web raggiungibile attraverso la connessione al sito internet istituzionale del Comune.
- L'interazione con l'applicazione web è implementata con il protocollo HTTPS attraverso l'utilizzo di un certificato SSL.
- Per garantire la sicurezza della banca dati, l'interrogazione avviene su una replica dei dati originali e non direttamente sulla banca dati principale.
- E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati originali.

L'utilizzo dei servizi è regolamentato come segue:

- L'accesso ai dati è riservato ai soggetti appositamente individuati dal Fruitore e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato.
- L'autenticazione dell'utente avviene attraverso l'utilizzo di una userid e password assegnate dal Comune di Gaeta.
- Il responsabile unico del Fruitore comunica per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati al trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione. Il Fruitore si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune di Gaeta.
- Il Comune di Gaeta si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell'utilizzo del sistema o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati. Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno disattivate.
- Il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni tracciate è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI GAETA E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
O GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO, PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE**

L'anno 20__ il giorno _____ del mese di _____, nella sede municipale del Comune di Gaeta

TRA

il **Comune di Gaeta**, rappresentato dal Responsabile dei Servizi Demografici Sig. _____, nato a _____ il _____, Codice Fiscale _____

(di seguito denominato **Comune**)

E

la _____, con sede in _____, rappresentata dal Sig. _____,

nella qualità di _____

(di seguito denominata **FRUITORE**)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo

- 1) Il Comune, in qualità di amministrazione titolare del dato, è impegnato nel processo di modernizzazione e digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di innovazione tecnologica, semplificazione dei processi, miglioramento dei servizi e contenimento dei costi.
A tal fine intende consentire alle altre Pubbliche Amministrazioni, ai soli fini strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività cui sono preposte, l'accesso in consultazione alla banca dati dell'Anagrafe della popolazione del Comune, anche al di fuori del normale orario di apertura degli Uffici.
- 2) _____ (fruitore), in data ___/___/_____ ha richiesto l'autorizzazione ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico del Comune, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
 - 3) Visti i principali riferimenti normativi:
 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle Anagrafi della popolazione residente);
 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente);
 - Art. 18 Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Comma 3 dell'art. 2 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993 n. 63;
 - Comma 5 art. 2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo);
 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
 - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235;
 - Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183;
 - Direttiva del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011;
 - Circolare del Ministero dell'Interno n. 33 del 23/12/2011;
 - 4) In considerazione di quanto sopra esposto, il Comune autorizza il Soggetto Richiedente, per l'espletamento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, ad accedere in sola consultazione all'archivio anagrafico informatizzato, secondo le regole e le modalità previste dalla presente convenzione.
 - 5) La presente convenzione disciplina la modalità di collegamento alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione del Comune da parte del **FRUITORE**, al fine di consultare i dati necessari ed indispensabili per assicurare lo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio.
 - 6) Le finalità principali del servizio sono le seguenti:
 - a rendere più agevole per il **FRUITORE** la consultazione dei dati anagrafici necessari allo svolgimento della propria attività, evitando ai propri incaricati di doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali per il reperimento degli stessi.
 - b consentire l'accesso ai dati anche oltre il normale orario di apertura degli uffici comunali.
 - c ridurre l'attività di ricerca anagrafica e certificazione sino ad oggi svolta dagli uffici preposti del Comune a favore dell'Ente, nell'ottica di una riduzione dei costi connessi.

Art. 2 – Modalità di accesso

1. Il servizio di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione è fruibile attraverso la connessione al sit web istituzionale del Comune.
2. Per un approfondimento dei servizi erogati e delle norme tecniche ed organizzative che ne regolano l'accesso, si rimanda all'allegato tecnico "A", che costituisce parte integrante della presente convenzione.
3. Il Comune designa, per tutte le operazioni necessarie all'attivazione e al monitoraggio dell'accesso di cui alla presente convenzione, in qualità di responsabile unico il Sig. _____.
4. Il rappresentante del **FRUITORE** designa, come responsabile unico ai fini della presente convenzione, il Sig. _____ con qualifica di _____.
In conformità ai principi per il corretto trattamento dei dati e al fine di escludere il rischio di duplicazione delle basi di dati del Soggetto Richiedente:
 - a. utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
 - b. procede al trattamento dei dati personali osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
 - c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
 - d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
 - e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
 - f. ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di verifica del rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del **FRUITORE** dove viene utilizzato il servizio, il **FRUITORE** stesso si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;
 - g. si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal Comune;
 - h. si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo;
 - i. garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:
 - adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
 - adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza:
 - identificazione univoca di una o più persone fisiche;
 - processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa;
 - prevedere politiche di gestione delle credenziali che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
 - proteggere la procedura di autenticazione dell'utente dal rischio di intercettazione delle credenziali;

- j. si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;
- k. s'impegna altresì a comunicare tempestivamente al Comune:
 - incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza;
 - eventuali esigenze di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilità, cancellazioni);
 - ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

Art. 3 – Oneri economici

Il servizio di consultazione dei dati anagrafici di cui alla presente convenzione è fornito dal Comune al **FRUITORE** senza oneri economici, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2 del CAD e nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8. Restano a carico del **FRUITORE** i costi derivanti dalla connessione Internet.

Art. 4 – Durata

La presente convenzione ha inizio a partire dalla data della sottoscrizione e ha durata di anni 3.

L'eventuale recesso dalla stessa dovrà essere comunicato mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) ed avrà effetto decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli artt. 2 e 8 comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente, ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 5 – Utilizzo dei dati

Il **FRUITORE**, nel richiedere l'accesso alla banca dati anagrafica del Comune, dichiara che l'acquisizione di tali informazioni è funzionale allo svolgimento della propria attività istituzionale o di pubblico servizio, pertanto in considerazione della normativa vigente tale richiesta viene considerata legittima ed accolta.

Il **FRUITORE** si impegna inoltre al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere elaborati dal **FRUITORE**, sotto la propria responsabilità, entro i termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquisiti in origine, rispettando il principio di pertinenza e di non eccedenza dei dati raccolti. E' esclusa in ogni caso qualsivoglia responsabilità in capo al Comune per l'utilizzo improprio o illegittimo dei dati da parte di soggetti riconducibili al **FRUITORE**.

Art. 6 – Conservazione dei dati

Responsabile della conservazione dei dati è il responsabile unico del **FRUITORE** definito al punto 3 dell'art. 2 della presente convenzione.

I dipendenti abilitati all'accesso al servizio sono tenuti al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto il **FRUITORE** e per ragioni connesse al servizio.

Devono inoltre agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 – Titolarità del dato

Il Comune conserva la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni memorizzate nella banca dati anagrafica, in conformità all'art. 58, comma 2 del CAD. E' in ogni caso esclusa la possibilità per l'Ente di cedere a terzi i dati cui accede attraverso la convenzione.

Art. 8 – Obblighi delle parti

Il Comune si impegna a:

- a. garantire l'accesso alla banca dati anagrafica al **FRUITORE** per tutta la durata della convenzione, secondo le modalità dettagliate nel presente documento e nell'allegato tecnico "A".
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, correlati ad eventuali malfunzionamenti, interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Il **FRUITORE** si impegna a:

- a. non richiedere direttamente o per il tramite di terzi certificazioni in formato cartaceo, contenenti dati acquisibili per via telematica di cui al profilo di accesso autorizzato.
- b. non richiedere notizie anagrafiche corrispondenti ai dati acquisibili per via telematica e di cui al profilo di accesso autorizzato.
L'eventuale non rispetto degli obblighi spettanti al **FRUITORE** ai sensi del presente articolo comporterà, in caso di reiterata violazione, l'immediato blocco dell'accesso autorizzato con conseguente risoluzione della convenzione.

Art. 9 – Disposizioni finali

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse mediante modifica del presente atto.

Per tutto quanto non disciplinato in dettaglio nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia.

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Gaeta, _____

Il Responsabile dei Servizi Demografici

Il Rappresentante del **FRUITORE**

SERVIZI EROGATI E REGOLE TECNICHE E ORGANIZZATIVE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI GAETA

1) Servizi erogati

Al fine di consentire l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe della Popolazione Residente da parte dell'Ente, il Comune di Gaeta mette a disposizione un servizio che permette la consultazione dei dati anagrafici. Per consultazione si intende la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura, senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo del Comune di Gaeta.

Il servizio di consultazione permette di:

- Ricercare, tramite l'inserimento di opportuni parametri, il soggetto di cui si desidera effettuare la visualizzazione dei dati anagrafici.
- Visualizzare le informazioni riferite al soggetto prescelto, nei limiti previsti dal profilo di accesso.
- Stampare le informazioni visualizzate.

I dati forniti sono aggiornati alla data di pubblicazione espressamente indicata nella pagina di accesso al servizio.

Non è in alcun modo consentito l'accesso ai dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ossia quelli *"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"*.

Il Comune garantisce la continuità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, salvo malfunzionamenti o interruzioni dovute a manutenzione del sistema o disservizi dei sistemi di comunicazione non imputabili al Comune di Gaeta. Eventuali cambiamenti delle modalità di erogazione del servizio o eventuali interruzioni programmate verranno comunicate al Soggetto Fruitore del Servizio.

Per qualunque informazione, richiesta di chiarimento o segnalazione di malfunzionamenti sarà possibile contattare il responsabile unico del Comune definito al punto 2 dell'articolo 2 della presente convenzione.

2) Regole tecniche e organizzative per l'accesso ai dati

I servizi descritti al punto 1) del presente allegato vengono resi disponibili mediante un'infrastruttura tecnologica dotata delle seguenti caratteristiche:

- E' previsto l'utilizzo di un'applicazione web raggiungibile attraverso la connessione al sito internet istituzionale del Comune.
- L'interazione con l'applicazione web è implementata con il protocollo HTTPS attraverso l'utilizzo di un certificato SSL.
- Per garantire la sicurezza della banca dati, l'interrogazione avviene su una replica dei dati originali e non direttamente sulla banca dati principale.
- E' esclusa la possibilità di apportare modifiche e in ogni modo alterare i dati originali.

L'utilizzo dei servizi è regolamentato come segue:

- L'accesso ai dati è riservato ai soggetti appositamente individuati dal Fruitore e riguarda i soli dati corrispondenti al profilo di accesso autorizzato.
- L'autenticazione dell'utente avviene attraverso l'utilizzo di una userid e password assegnate dal Comune di Gaeta.
- Il responsabile unico del Fruitore comunica per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati al trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione. Il Fruitore si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso alla banca dati, previa comunicazione scritta al Comune di Gaeta.
- Il Comune di Gaeta si riserva di disabilitare gli accessi qualora vengano rilevate anomalie nell'utilizzo del sistema o nell'impossibilità di contattare i soggetti incaricati. Le credenziali non utilizzate per oltre sei mesi, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'allegato B) al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, saranno disattivate.
- Il sistema prevede il tracciamento degli accessi e di tutte le operazioni svolte dagli utenti, al fine di monitorare periodicamente le attività svolte. La riservatezza delle informazioni tracciate è soggetta a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Pareri favorevoli ai sensi dell'art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267

Per la regolarità tecnica
il Dirigente responsabile

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Per la regolarità contabile
il Dirigente responsabile

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente atto:

- ▶ Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall'art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____
- ▶ È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).

Lì, _____

il Messo Comunale
f.to (Antonietta Calzedda)

il Segretario Generale
f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è divenuto esecutivo il _____

► perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Pilone)